

Contrasto tra le Sezioni d'Appello della Corte dei conti sul termine di prescrizione per il recupero dell'aggiornamento Istat del costo di costruzione

Di Fabrizio Cerioni, Vice Procuratore Generale Corte dei conti

Due recenti sentenze delle Sezioni di appello della Corte dei conti hanno statuito in modo opposto in tema di danno patrimoniale diretto da omessa riscossione di entrate a seguito del mancato aggiornamento ISTAT del costo di costruzione che, com'è noto, compone il contributo di costruzione da versare per il rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art. 16 della legge 6 giugno 2001, n. 380, afferente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.

La Sezione II d'Appello nella sentenza 28 settembre 2020 n. 215, ha statuito che il danno diviene concreto ed attuale solo dopo lo spirare del termine decennale di prescrizione dell'azione di recupero civilistica intestata all'ente locale (*«Il Collegio reputa che... tenuto conto dell'ammissibilità della rideterminazione del contributo, con i relativi aggiornamenti, entro il termine di prescrizione decennale e della sua recuperabilità ed esigibilità, presso i beneficiari dei permessi di costruire, entro il medesimo termine di legge»*) prima del decorso il predetto termine non si verifichi effettivamente il condizionamento patrimoniale per l'ente locale), mentre, la Sezione III, nella sentenza 28 settembre 2020, n. 155, ha affermato che il *«... preteso danno da mancata entrata si determina al verificarsi della circostanza che una entrata, spettante ai termini di legge, non viene a confluire in bilancio, senza che assuma rilievo il fatto che al relativo diritto di credito si possa sostituire un differente diritto (al recupero del credito stesso)»*, atteso l'esito incerto dell'azione di riscossione dei maggiori diritti dovuti dopo il tardivo aggiornamento.

I due opposti orientamenti richiamati finiscono per individuare il *dies a quo* del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria erariale in due momenti distinti, dipendenti dalla diversa «attualizzazione» del danno da mancato recupero di entrate: per la III Sezione d'Appello, infatti, che sostiene la tesi *«dell'illecito istantaneo»*, la *“decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità erariale non può che coincidere con il momento stesso in cui il (minor) credito è stato incassato, e si è consumato l'illecito costituito dalla mancata entrata per la differenza spettante”*, mentre per la II Sezione d'Appello, la prescrizione dell'azione risarcitoria erariale inizierà a decorrere solo dopo lo spirare del termine decennale di prescrizione dell'azione di recupero civilistica intestata all'ente locale (in questi termini, *ex multis*, anche Corte dei conti, Sez. Abruzzo, 10-5-2006, n. 263).

L'accennato contrasto giurisprudenziale rischia di indurre taluni enti locali a posticipare nel tempo le azioni di recupero dell'aggiornamento ISTAT del costo di costruzione, fino a quando quest'ultimo divenga del tutto irrecuperabile.